



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Area 2 – Programmazione in agricoltura, sorveglianza e valutazione
programmi

Palermo 13/10/2017

Risposta a _____

del _____

Prot. n. 50994

Classificazione	A2	02	02	02
-----------------	----	----	----	----

Oggetto: Disposizioni attuative sull'utilizzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del Registro Aiuti di Stato SIAN.

Ad Aree e Servizi
del Dipartimento Agricoltura
L O R O S E D I

All' IRCAC – Istituto regionale credito alle
cooperative
P A L E R M O

Alla CRIAS – Cassa regionale imprese artigiane
siciliane
C A T A N I A

Ai GAL
L O R O S E D I

e, p.c. Al Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale
P A L E R M O

1. Introduzione

Il Piano di Azione elaborato dalla Commissione europea ai fini del soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali per l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) impone alle Amministrazioni competenti di realizzare attività volte a garantire la corretta applicazione delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, tra cui il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

In questo contesto si inserisce il **“Registro Nazionale Aiuti - (RNA)”**, istituito dall'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGLI).

Il comma 6 del precitato articolo 52 demanda la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato al regolamento interministeriale di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella GURI *Serie generale* n. 175 del 28 luglio 2017 ed **entrato in vigore il 12 agosto 2017.**

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il **Registro Nazionale Aiuti** contiene le informazioni riguardanti:

- gli aiuti di Stato notificati ed autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
- gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), ivi compresi quelli *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012;
- i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali e incompatibili oggetto di una decisione di recupero (*clausola Degendorf*).

In base al comma 5 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 *“Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 (RNA) con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA)”*.

Pertanto dovranno continuare ad essere inseriti nel **Registro Aiuti di Stato SIAN**:

- gli aiuti di Stato notificati ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014;
- gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013.

REGISTRAZIONE SU SIAN	REGISTRAZIONE SU RNA
• Reg. (UE) n. 1408/2013 <i>de minimis</i> agricolo (es. credito agrario alle imprese di produzione primaria, acquisto riproduttori, ecc.) • Reg. (UE) n. 702/2014 (es. sottomisura 4.3.1 forestale, sottomisure 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, compensazione danni da avverse condizioni atmosferiche, assistenza tecnica agli allevatori, ecc.) • Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020	• Reg. (UE) n. 1407/2013 <i>de minimis</i> generale, (es. sottomisura 4.2 fuori allegato I, operazioni 6.2, 6.4 a, 6.4 b, 6.4 c, misure 7, 16, sottomisura 19.2, credito agrario alle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché agrituristiche, ecc.) • Reg. (UE) n. 651/2014 (es. 6.4 a agriturismo)

2. Registro Nazionale Aiuti (RNA) - <https://www.rna.gov.it>

Il Registro Nazionale Aiuti (RNA) rappresenta lo strumento efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza. Le informazioni contenute nel registro sono rese pubbliche e accessibili in un'apposita sezione del sito <https://www.rna.gov.it> dedicata alla trasparenza consultabile senza restrizioni e necessità di autenticazione, anche per il tramite di funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni ed i dati inseriti nell'RNA sono conservati e resi accessibili per almeno **dieci anni** dalla data di concessione dell'aiuto.

Il Registro è interoperabile con il Registro delle Imprese tenuto dalla Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e con il sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consentendo la richiesta e il rilascio del Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La norma stabilisce che il Registro Nazionale Aiuti (RNA) venga utilizzato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che concedono o gestiscono aiuti di Stato e aiuti *de minimis*, i quali sono tenuti alla registrazione degli stessi e ad avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione degli aiuti relative al rispetto dei massimali previsti, nonché al rispetto della “*clausola Deggendorf*”.

L'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti costituisce quindi condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. Tali provvedimenti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

Il regolamento interministeriale di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 stabilisce la disciplina di funzionamento del *Registro Nazionale Aiuti*, le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni in esso contenute, i contenuti specifici e le modalità per l'espletamento degli obblighi di verifica propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti.

In base all'articolo 1 del suddetto regolamento, si definiscono:

«*Autorità responsabile*»: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc.

«*Soggetto concedente*»: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali.

«*Soggetto beneficiario*»: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale.

2.1 Adempimenti dell'Autorità responsabile

L'Autorità responsabile, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro, registra:

- i regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc esentati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in esenzione alla Commissione europea;
- i regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc notificati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea;
- gli aiuti *de minimis* entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali.

I regimi di aiuto e gli aiuti ad hoc già istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 115/2017 devono essere registrati solo qualora, nell'ambito degli stessi, sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore (12 agosto 2017).

A ciascun regime di aiuto o aiuto ad hoc il sistema attribuisce uno specifico codice identificativo “*codice aiuto RNA-CAR*”, che certifica la registrazione stessa.

L'Autorità responsabile inserisce i dati identificativi del regime di aiuto o dell'aiuto ad hoc, con particolare riferimento al codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia di aiuto, all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza.

2.2 Adempimenti del Soggetto concedente

Il Soggetto concedente, come precedentemente definito, è tenuto alla registrazione degli aiuti individuali prima della concessione degli stessi attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

A ciascun aiuto individuale è attribuito un **“codice concessione RNA-COR”**, rilasciato dal sistema su richiesta del soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione di cui ai successivi paragrafi 2.3 e 2.4 e che certifica la registrazione stessa. Tale codice deve essere riportato nell'atto della concessione dell'aiuto individuale.

Il Soggetto concedente inserisce:

- i dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
- i dati identificativi del progetto o dell'attività, per cui è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e di fine, al Codice Unico di Progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
- i dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

Il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale, pena la decadenza della posizione dell'aiuto individuale e del **“codice concessione RNA-COR”** già rilasciato, che non può essere utilizzato validamente e si considera come non apposto negli atti che eventualmente lo riportano.

Lo stesso soggetto, inoltre, è tenuto a registrare tempestivamente, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro, eventuali variazioni dell'importo concesso dovute a variazioni del progetto, eventuali variazioni soggettive, cioè dovute ad operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico, e a conclusione del progetto, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso. Per ciascuna variazione il sistema rilascia, su richiesta del soggetto concedente, uno specifico **“codice variazione concessione RNA-COVAR”**, che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Il **“codice di variazione concessione RNA-COVAR”** viene rilasciato a conclusione delle visure previste ai successivi paragrafi 2.3 e 2.4. Qualora il Soggetto concedente non proceda alla conferma della variazione entro venti giorni dalla registrazione, la variazione viene annullata e il codice RNA-COVAR già rilasciato non può essere validamente utilizzato e si considera come non apposto negli atti che eventualmente lo riportano.

Qualora, per effetto di revoche o riduzioni, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte un aiuto individuale già percepito, il soggetto concedente è tenuto a registrare le variazioni intervenute solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del soggetto beneficiario e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.

I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono riportare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro e l'avvenuta interrogazione dello

stesso riportando il “**codice concessione RNA–COR**” o il “**codice variazione concessione RNA–COVAR**”.

Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti (**clausola Deggendorf**), il Soggetto concedente è tenuto a registrare e ad aggiornare tempestivamente e comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla stessa decisione di recupero (**gestione elenco Deggendorf**).

Il Soggetto concedente cancella tempestivamente dal Registro Nazionale Aiuti, i soggetti beneficiari non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti. L’inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale di cui all’art. 52 comma 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2.3 Verifiche relative agli aiuti di Stato

Il Soggetto concedente è tenuto ad avvalersi del Registro Nazionale Aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro, per effettuare le verifiche propedeutiche alla **concessione** di aiuti di Stato notificati o esentati dall’obbligo di notifica.

Il Registro, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell’aiuto individuale, genera:

- la **Visura aiuti**, che identifica tutti gli aiuti di Stato e *de minimis* concessi ad un determinato soggetto beneficiario (identificato tramite il codice fiscale), con riferimento ad un periodo massimo di dieci esercizi finanziari. In particolare sono indicati l’importo, la data di concessione, il soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione della quale l’aiuto è stato concesso. La visura fornisce anche l’indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità.
- la **Visura Deggendorf**, che consente di accertare se un determinato soggetto (identificato tramite il codice fiscale), rientra o meno nell’elenco dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. Se a seguito di tale visura, il beneficiario rientra nel suddetto elenco, l’aiuto individuale potrà essere ugualmente concesso, a condizione che il beneficiario si impegni a restituire l’aiuto illegale e incompatibile percepito prima dell’erogazione dell’aiuto in corso di registrazione.

A ogni visura è assegnato un codice identificativo, il **VERCOR** che la identifica e certifica l’avvenuta interrogazione del registro.

In esito alle suddette visure, il Registro rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, il “**codice concessione RNA–COR**”.

La **Visura Deggendorf** è rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla **concessione** degli aiuti di Stato, ma deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente anche nell’ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla **erogazione** dei predetti aiuti. L’avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell’erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l’erogazione di aiuti di Stato, riportando negli stessi il codice identificativo **VERCOR** della visura stessa.

2.4 Verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti *de minimis*

Il Soggetto concedente è tenuto ad avvalersi del Registro Nazionale Aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro, per effettuare le verifiche propedeutiche alla **concessione** di aiuti *de minimis*.

Il Registro, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera:

- la **Visura aiuti**, che identifica tutti gli aiuti di Stato e *de minimis* concessi ad un determinato soggetto beneficiario (identificato tramite il codice fiscale), con riferimento ad un periodo massimo di dieci esercizi finanziari. In particolare sono indicati l'importo, la data di concessione, il soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione della quale l'aiuto è stato concesso. La visura fornisce anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità.
- la **Visura aiuti *de minimis*** che identifica tutti gli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso al soggetto beneficiario a livello di "*impresa unica*", come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione della quale l'aiuto è stato concesso. La visura fornisce anche l'indicazione degli aiuti *de minimis* nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità.

In esito alla Visura aiuti *de minimis*, il Registro rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, il "codice concessione RNA-COR" qualora l'importo dell'aiuto individuale in corso di registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile sulla base della visura stessa. In caso contrario, il sistema non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale, ferma restando la possibilità, ove previsto, di registrare l'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile. Qualora il superamento dell'importo concedibile sia basato su informazioni rese disponibili dai registri SIAN, SIPA o dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, l'RNA può rilasciare il "codice concessione RNA-COR", previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilità.

Relativamente alla concessione di aiuti *de minimis*, a decorrere dal **1° luglio 2020**, il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura aiuti *de minimis*, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2.5 Trasparenza

Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso dall'Autorità Responsabile e dai Soggetti concedenti. Tali informazioni sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti, nella quale sono resi disponibili anche i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del

rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali.

Per gli aiuti nel settore agricolo gli obblighi di trasparenza sono assolti dal Registro aiuti di Stato SIAN.

2.6 Conseguenze dell'inadempimento

L'adempimento degli obblighi di registrazione dei regimi di aiuto o aiuti ad hoc e degli aiuti individuali, l'indicazione dei codici identificativi di cui ai paragrafi precedenti nei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di Stato e aiuti *de minimis* e relativi ai soggetti Deggendorf, nonché l'indicazione nei provvedimenti di erogazione dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei medesimi provvedimenti.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

Pertanto, sia i provvedimenti di concessione che di erogazione degli aiuti individuali devono riportare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso riportando il **"codice concessione RNA-COR"** o il **"codice variazione concessione RNA-COVAR"**. Inoltre i provvedimenti di erogazione di aiuti notificati o esentati da notifica, devono menzionare anche l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf riportando il codice identificativo **VERCOR** della visura stessa.

2.7 Utilizzo del registro e soggetti coinvolti

Ai fini del rispetto degli adempimenti previsti da quanto sopra descritto, nell'ambito dello scrivente Dipartimento sono adottate le seguenti procedure.

Il Dipartimento Agricoltura ha provveduto, secondo le modalità stabilite dal manuale *"Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 1 L'accreditamento al Registro e la gestione dell'organizzazione"*, all'accreditamento al Registro, assumendo il ruolo di Autorità Responsabile. È stato pertanto individuato l'Amministratore Autorità, identificato nel dirigente responsabile dell'Unità Operativa A2.02 del Dipartimento.

L'Amministratore Autorità è il referente dell'Autorità Responsabile verso il Registro. Si occupa:

- della creazione e della modifica delle misure di aiuto/aiuti ad hoc. A tal fine, ogni Area/Servizio competente fornirà all'Amministratore le informazioni necessarie per la registrazione della misura di aiuto, quali: settori economici interessati, stanziamento finanziario, eventuale cofinanziamento, obiettivo dell'aiuto, tipologie di costi ammissibili, come da scheda allo scopo inviata. La registrazione delle misure di aiuto prevede sei step, dopo aver preliminarmente inserito la base giuridica della misura nell'apposita sezione dell'RNA (*Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 2 Registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc*). A ciascun regime di aiuto o aiuto ad hoc il sistema attribuisce uno specifico codice identificativo **"codice aiuto RNA-CAR"**, che certifica la registrazione stessa. Con la convalida la misura è visibile nella sezione trasparenza dell'RNA.
- dell'abilitazione degli Uffici Gestori (UG) alla gestione delle singole misure e dei bandi/procedure attuative. A tale scopo, ogni Area/Servizio responsabile dell'attuazione di misure di aiuto dovrà comunicare all'Amministratore Autorità i dati necessari alla

abilitazione delle figure di Amministratore dell'UG, sia in relazione alla gestione delle misure che dei bandi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono ufficio).

Gli **Uffici Gestori** sono gruppi di utenti che possono gestire: le misure associate all'Ufficio in fase di registrazione della misura, gli aiuti individuali relativi a bandi/procedure attuative associati all'Ufficio in fase di registrazione del bando/procedura attuativa.

L'Ufficio Gestore può essere:

1. INTERNO all'Autorità responsabile (es. Aree/Servizi del Dipartimento);
2. ESTERNO PUBBLICO all'Autorità responsabile;
3. ESTERNO PRIVATO (GAL, IRCAC, CRIAS, ecc.....).

L'attività degli Uffici Gestori (UG) è svolta attraverso la definizione degli utenti appartenenti allo stesso ufficio: Amministratore UG, Scrittore UG e Lettore UG:

Amministratore UG misura di aiuto: può gestire tutte le misure associate al suo Ufficio Gestore; crea e gestisce i bandi/procedure attuative delle misure associate al suo Ufficio Gestore. Può gestire l'elenco Deggendorf ed effettuare le visure e verifiche su beneficiari ed aiuti individuali. Inoltre, nell'ambito del proprio Ufficio Gestore, svolge le funzioni di creazione, modifica ed eliminazione degli Utenti.

Amministratore UG bando/procedura attuativa: gestisce (creazione, modifica, cancellazione) gli aiuti individuali del bando. Può gestire l'elenco Deggendorf ed effettuare le visure e verifiche su beneficiari ed aiuti individuali. Inoltre, nell'ambito del proprio Ufficio Gestore, svolge le funzioni di creazione, modifica ed eliminazione degli Utenti.

Scrittore UG: visualizza tutte le misure di aiuto, nonché gestisce (creazione, modifica, cancellazione) gli aiuti individuali nell'ambito dei bandi/procedure attuative per le quali il proprio Ufficio è stato abilitato. Può gestire l'elenco Deggendorf ed effettuare le visure e verifiche su beneficiari ed aiuti individuali.

Lettore UG: accede, in sola lettura, a tutte le misure, nonché agli aiuti individuali. Può effettuare le visure e verifiche su beneficiari ed aiuti individuali.

L'Amministratore UG misura di aiuto, identificato con il dirigente responsabile dell'Area/Servizio competente nell'attuazione della misura:

- può modificare le misure create dall'Amministratore Autorità ed associate all'Ufficio Gestore a cui appartiene;
- crea e gestisce i bandi/procedure attuative delle misure associate all'Ufficio Gestore a cui appartiene, dopo aver preliminarmente inserito la base giuridica che istituisce il bando stesso nell'apposita sezione dell'RNA (*Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 2 Registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc*). Il bando/procedura attuativa deve essere associato ad un Ufficio Gestore del bando stesso. Ogni Bando/Procedura Attuativa è identificato/a nel Registro da un Codice (ID Bando), assegnato in fase di creazione della procedura stessa.

L'associazione dell'Ufficio Gestore al bando qualifica il Soggetto concedente e il campo "Denominazione Ente" dell'Ufficio Gestore viene utilizzato come denominazione del "Soggetto concedente" degli aiuti individuali nell'area riservata del Registro e nella sezione Trasparenza degli aiuti individuali associati al bando stesso.

L'Amministratore UG bando/procedura attuativa, identificato con il dirigente responsabile di U.O. competente nell'attuazione della misura nel caso in cui il bando sia gestito dagli uffici dipartimentali, ovvero dal referente indicato dai GAL o da IRCAC o CRIAS, ecc... nel caso in cui i bandi siano gestiti da enti esterni:

- crea gli utenti con profilo Scrittore UG nell'ambito del proprio Ufficio Gestore;
- può effettuare le verifiche propedeutiche alle concessioni/erogazioni degli aiuti individuali, nonché registrare gli stessi aiuti individuali ed eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi.

Lo **Scrittore UG**, identificato con il funzionario cui compete l'istruttoria delle istanze di aiuto:

- in fase di istruttoria di un'istanza di aiuto, richiede all'RNA le visure (Visura aiuti, Visura aiuti *de minimis* e Visura Deggendorf) propedeutiche alle concessioni;
- registra gli aiuti individuali;
- registra eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi;
- effettua la Visura Deggendorf propedeuticamente alle erogazioni di aiuti di Stato.

2.8 Verifiche propedeutiche alla registrazione/concessione dell'aiuto

Il Registro Nazionale Aiuti mette a disposizione i servizi per la richiesta di "visure" che consentono al Soggetto concedente di effettuare, in fase di istruttoria di una istanza di accesso alle agevolazioni, i controlli e le verifiche necessarie a determinare la concedibilità dell'agevolazione ai sensi della normativa europea in materia di aiuti (fare riferimento al manuale *Registro Nazionale Aiuti Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 4 - Visure e verifiche*).

Per le misure di aiuti *de minimis*, nella fase iniziale dell'istruttoria, come riportato nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4, è necessario effettuare due visure: la **Visura aiuti** e la **Visura aiuti *de minimis***.

La **Visura aiuti** ha lo scopo di verificare eventuali possibilità di cumulo tra l'aiuto *de minimis* richiesto ed eventuali altri aiuti già concessi in conformità alle regole sul cumulo di cui al regolamento *de minimis*.

La **Visura aiuti *de minimis*** ha lo scopo di verificare l'eventuale superamento del massimale *de minimis*.

A ogni visura è assegnato un codice identificativo, il VERCOR che la identifica e certifica l'avvenuta interrogazione del registro.

In prossimità della concessione, avviata la fase di registrazione dell'aiuto individuale, come più avanti indicato, nella fase di "*convalida*" il sistema ripete in automatico le visure e rilascia il codice COR se la visura *de minimis* dà nuovamente esito positivo. Pertanto è opportuno che la dichiarazione *de minimis*, soprattutto quando intercorre un tempo considerevole dalla presentazione della domanda di sostegno, venga richiesta al potenziale beneficiario a ridosso della data di emissione della concessione.

Per le misure di aiuti di Stato, in corso di istruttoria è necessario effettuare due visure: la **Visura aiuti** e la **Visura Deggendorf**.

Questa ultima visura consente di accertare se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. Tale visura va ripetuta nell'istruttoria di ogni domanda di pagamento successiva alla concessione riportando sui provvedimenti di erogazione il codice VERCOR.

2.9 Registrazione degli aiuti individuali

Il processo di registrazione degli aiuti individuali, per il quale occorre fare riferimento al documento "*Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 3 Registrazione degli aiuti individuali*", prevede le seguenti quattro fasi:

1. compilazione della richiesta di registrazione dell'aiuto: l'utente dovrà inserire dati relativi al soggetto beneficiario, al progetto e alla concessione, alla localizzazione del progetto, alle spese ammesse per tipologia di costo, alle componenti di aiuto.

In questa fase viene richiesta la data prevista di concessione, che in caso di aiuto *de minimis* sarà la data rispetto alla quale vengono effettuate tutte le verifiche previste dal regolamento. In fase di conferma, per gli aiuti *de minimis*, la data di concessione può essere solo successiva alla data prevista.

In questa fase, inoltre, il Soggetto concedente ha la facoltà di richiedere, per l'aiuto in corso di registrazione, la registrazione del CUP.

In caso di tipologia di beneficiario iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, dallo stesso vengono estratte tutte le informazioni anagrafiche del soggetto beneficiario e, in caso di aiuto *de minimis*, le informazioni relative all'Impresa Unica.

2. richiesta registrazione dell'aiuto: dopo aver completato la compilazione dell'aiuto si può procedere con la convalida della registrazione cliccando sul tasto "*convalida*". Il sistema rilascia, per ogni richiesta di registrazione, l'id della richiesta.
3. verifica degli esiti: dopo la registrazione dell'aiuto, il Registro genera automaticamente il file degli esiti con il dettaglio degli stessi. In caso di esito positivo, la richiesta di registrazione passa nello stato "*da confermare*" e viene generato il campo COR, rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti per identificare univocamente la registrazione dell'aiuto nel Registro. In caso di esito negativo, la richiesta di registrazione passa nello stato "*rifiutata*". Il Registro genera automaticamente anche le Visure aiuti, aiuti *de minimis* e Deggendorf, che sono rese disponibili in formato *xml* e *pdf*.
4. conferma della registrazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di registrazione dell'aiuto stesso. In questa fase vanno inseriti i riferimenti dell'atto di concessione e la data effettiva di concessione. Dopo la conferma, l'aiuto diventerà visualizzabile nella sezione Trasparenza Aiuti del Registro, senza restrizioni e senza necessità di autenticazione. Qualora non si proceda alla conferma dell'aiuto entro venti giorni dalla registrazione, la registrazione dell'aiuto passerà nello stato "*annullata dal sistema*" e, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del Decreto interministeriale n. 115/2017, "*l'aiuto individuale decade e il "codice concessione RNA – COR" già rilasciato non può essere validamente utilizzato e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano*". La registrazione può essere annullata anche dal Soggetto concedente entro i venti giorni dalla data della registrazione stessa.

2.10 Registrazione di eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi

L'articolo 9 del Decreto interministeriale n. 115/2017 descrive il processo di variazione di un aiuto con riferimento a:

1. eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;
2. eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
3. a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

Le precedenti fattispecie vanno gestite tempestivamente al loro verificarsi, attenendosi a quanto riportato dal manuale *Registro Nazionale Aiuti Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 3 Registrazione degli aiuti individuali*. Qualora il Soggetto concedente non proceda alla conferma della variazione entro venti giorni dalla registrazione, la variazione

viene annullata e il “codice RNA-COVAR” già rilasciato non può essere validamente utilizzato e si considera come non apposto negli atti che eventualmente lo riportano.

2.11 Riferimenti utili

Ai fini dell'utilizzo dell'RNA, occorre fare riferimento al manuale “**Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del sistema**” con i relativi allegati, disponibile nella sezione *Supporto documentale* del sito <https://www.rna.gov.it> e che si allega alle presenti disposizioni. Per richiedere chiarimenti e/o supporto sull'utilizzo del Registro è possibile contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo e-mail: rna.supporto@mise.gov.it.

Si precisa infine che il Dipartimento ha richiesto al MiSE di organizzare un incontro formativo finalizzato all'utilizzo dell'applicativo informatico dell'RNA.

3. Registro Aiuti di Stato SIAN - <http://www.sian.it>

Come già precedentemente esplicitato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dell'art. 6 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, le informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ivi compresi gli aiuti nel settore forestale e nelle zone rurali, devono essere contenute nel Registro Aiuti di Stato SIAN, che assicura la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc, nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti stessi. Tali informazioni sono rese disponibili all'RNA attraverso criteri di integrazione e interoperabilità, stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione tra MiSE e MiPAAF.

Non essendo l'integrazione e l'interoperabilità tra i due registri pienamente operativa, al momento, le verifiche propedeutiche alle concessioni degli aiuti individuali da inserire nel Registro Aiuti di Stato SIAN devono essere effettuate nell'RNA. La Visura Deggendorf va effettuata sempre su RNA.

In base all'art. 1 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, si definiscono:

“*aiuti nei settori agricoltura e pesca*”, come gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE, relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura e inclusi gli aiuti *de minimis*.

Gli aiuti che continuano ad essere inseriti nel **Registro aiuti di Stato SIAN** sono pertanto:

gli aiuti <i>de minimis</i> concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013	es.: credito agrario alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, acquisto riproduttori animali, ecc.
gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014	es.: PSR operazione 4.3.1 nel settore forestale, sottomisure 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, compensazione danni da avverse condizioni atmosferiche, assistenza tecnica agli allevatori, ecc.
gli aiuti di Stato notificati ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020	

Il Registro Aiuti di Stato SIAN è diviso in due sezioni:

- Gestione Catalogo
- Gestione Registro

Il “**Catalogo**” è la sezione del Registro dove vengono inserite le informazioni sul regime di aiuti/aiuti ad hoc o regime *de minimis* come: la descrizione dell'aiuto, la base giuridica, lo stanziamento, l'Autorità responsabile, l'Autorità concedente, l'Autorità erogante, l'obiettivo etc....

La sezione “**Registro**” contiene gli aiuti individuali, ossia le concessioni e le erogazioni per singolo beneficiario, in riferimento ad un aiuto censito nel Catalogo.

L’**Autorità responsabile**, registra le informazioni relative al regime di aiuto, aiuto ad hoc, regime *de minimis* nella Sezione Gestione Catalogo. A seguito di tale registrazione viene rilasciato il “**Codice Univoco Interno dell’Aiuto**”. La registrazione degli aiuti in tale sezione è effettuata dall’U.O. A2.02 del Dipartimento Agricoltura per gli aiuti di competenza dello stesso. Una volta convalidata la misura di aiuto nella sezione Catalogo, è possibile effettuare le registrazioni delle concessioni nella sezione Registro.

3.1 Registrazione degli aiuti individuali in caso di regimi di aiuto notificati o esentati

Il **Soggetto concedente**, prima della registrazione della concessione dell’aiuto individuale, effettua sull’RNA due visure propedeutiche alla stessa concessione:

- la **Visura aiuti** che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
- La **Visura Deggendorf** che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Le modalità di richiesta e utilizzo delle visure sono quelle stabilite per l’RNA.

A seguito di esito positivo delle due visure, il **Soggetto concedente** procede alla registrazione della concessione relativa all’aiuto individuale nella Sezione Gestione Registro del SIAN, associando il beneficiario all’aiuto inserito in Catalogo (far riferimento al Manuale Utente – Gestione Registro Aiuti di Stato SIAN). Con tale registrazione viene rilasciato il “**Codice Univoco Interno della concessione**”.

I provvedimenti di **concessione** degli aiuti devono contenere l’esplicita indicazione del “codice univoco interno della concessione” e i codici delle due visure “Visura aiuti” e “Visura Deggendorf” **VERCOR** rilasciati dall’RNA.

Il **Soggetto erogante** consultando l’RNA, effettua la verifica Deggendorf propedeuticamente alle erogazioni e registra le successive erogazioni relative all’aiuto individuale nella Sezione Gestione Registro del SIAN.

I provvedimenti di **erogazione** degli aiuti devono contenere l’esplicita indicazione del codice della “Visura Deggendorf” **VERCOR** rilasciato dall’RNA.

3.2 Registrazione degli aiuti individuali in caso di regimi di aiuto *de minimis*

Il **Soggetto concedente**, prima della registrazione della concessione dell’aiuto individuale, effettua sull’RNA due visure propedeutiche alla stessa concessione:

- la **Visura aiuti** che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
- la **Visura aiuti *de minimis*** che identifica gli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario.

Le modalità di richiesta e utilizzo delle visure sono quelle stabilite per l’RNA.

A seguito di esito positivo delle due visure, il **Soggetto concedente** procede alla registrazione della concessione relativa all’aiuto individuale nella Sezione Gestione Registro del SIAN, associando il beneficiario all’aiuto inserito in Catalogo (far riferimento al Manuale Utente – Gestione Registro Aiuti di Stato SIAN). Con tale registrazione viene rilasciato il “**Codice Univoco Interno della concessione**”.

I provvedimenti di **concessione** degli aiuti devono contenere l’esplicita indicazione del “codice univoco interno della concessione” e i codici delle due visure “Visura aiuti” e “Visura aiuti *de minimis*” **VERCOR** rilasciati dall’RNA.

Il **Soggetto erogante** registra le successive erogazioni relative all'aiuto individuale nella Sezione Gestione Registro del SIAN.

3.3 Registrazione di eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi

Il Soggetto concedente registra tempestivamente eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 151, con riferimento a:

1. eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;
2. eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
3. a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

Per le modalità di tali adempimenti fare riferimento al Manuale Utente – Gestione Registro Aiuti di Stato SIAN.

3.4 Abilitazioni utenze

I referenti responsabili dell'implementazione del Registro (appartenenti sia a soggetti concedenti/eroganti interni che esterni) dovranno produrre apposita richiesta all'Unità Operativa A3.03 dell'Area 3 del Dipartimento Agricoltura, che provvederà alla loro abilitazione nell'ambito del portale SIAN per l'utilizzo del Registro degli aiuti di Stato SIAN.

Per l'effettuazione delle visure propedeutiche alle concessioni/erogazioni nell'RNA, gli utenti abilitati al Registro Aiuti di Stato SIAN, dovranno essere abilitati come "Lettore UG" nel Registro Nazionale Aiuti nel caso in cui non siano già abilitati nello stesso come "Amministratore UG" o "Scrittore UG" per altre misure di aiuto. Considerato che la creazione di un utente nell'RNA è possibile solo se è stato preventivamente creato l'Ufficio Gestore di appartenenza, a tale abilitazione provvederà l'Area/Servizio competente nell'attuazione della misura di aiuto.

3.5 Riferimenti utili

Ai fini dell'utilizzo del Registro Aiuti di Stato SIAN, occorre fare riferimento al **"Manuale Utente – Gestione Registro Aiuti di Stato SIAN"**, disponibile nel sito <http://www.sian.it> e che si allega alle presenti disposizioni. Per richiedere chiarimenti e/o supporto sull'utilizzo del Registro è possibile contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo e-mail: aiutidistato@sin.it.

4. Disposizioni

Per quanto sopra, si dispone che tutte le Aree/Servizi e gli Uffici in indirizzo, coinvolti nella gestione di aiuti di Stato e aiuti *de minimis*, si attengano scrupolosamente alle presenti disposizioni, relativamente alle funzioni sopra descritte. Ogni Ufficio Gestore competente nell'attuazione di una misura di aiuto, dovrà fornire all'Amministratore Autorità le informazioni necessarie per la registrazione della misura di aiuto stessa nell'RNA, quali: settori economici interessati, stanziamento finanziario, eventuale cofinanziamento, obiettivo dell'aiuto, tipologie di costi ammissibili, come da scheda allo scopo inviata. Gli stessi Uffici dovranno comunicare all'Amministratore Autorità i dati necessari all'abilitazione delle figure di Amministratore dell'Ufficio Gestore nell'RNA, sia in relazione alla gestione delle misure che dei bandi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono ufficio).

Per le misure da registrare nel Registro Aiuti di Stato SIAN, gli Uffici in indirizzo, infine, dovranno comunicare all'U.O. A3.03 del Dipartimento, i referenti responsabili dell'implementazione dello stesso Registro per la relativa abilitazione (qualora non siano già abilitati).

Si trasmettono in allegato:

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GURI Serie Generale n. 175 del 28 luglio 2017);
- Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema;
- Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 1 - L'accreditamento al Registro e la gestione dell'organizzazione;
- Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 2 - Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc;
- Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 3 - Registrazione degli aiuti individuali;
- Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 4 - Visure e verifiche;
- Registro Nazionale Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema ALLEGATO 5 - Deggendorf;
- Decreto 28 luglio 2017 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- ALLEGATO A - Informazioni e tracciati di dettaglio previsti dal Regolamento di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- ALLEGATO B - Modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti;
- Manuale Utente – Gestione Registro Aiuti di Stato SIAN;
- Schema delle misure di aiuto da registrare su Registro Nazionale Aiuti;
- Schema delle misure di aiuto da registrare su Registro Aiuti di Stato SIAN.

IL DIRIGENTE GENERALE

Gaetano Cimò

